

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3806 del 24/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale CAPACCI MARA con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Ferrarin n. 16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione di prodotti agricoli sito in Comune di Forlì, Via Bianco da Durazzo.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3983 del 24/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale CAPACCI MARA con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Ferrarin n. 16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione di prodotti agricoli sito in Comune di Forlì, Via Bianco da Durazzo.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 26/01/2018, acquisita ai Prot. Com.li 8101-8107-8111 e da Arpae al PGFC/2018/2090 del 06/02/2018, dall'**Impresa Individuale CAPACCI MARA** nella persona della Titolare, avente sede legale in Comune di Forlì, Via A. Ferrarin n. 16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione di prodotti agricoli sito in Comune di Forlì, Via Bianco da Durazzo, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che l'istanza è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per nuova costruzione di servizio agricolo in Via Bianco da Durazzo, attivato presso il SUAP del Comune di Forlì in data 26/01/2018, ed acquisito ai Prot. Com.li 8101-8107-8111;

Atteso che con Atto Prot. Com.le 10206 del 31/01/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/2090 del 06/02/2018, il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Forlì ha indetto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che in data 27/02/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì, le integrazioni richieste in data 23/02/2018, acquisite al Prot. Com.le 18023 e da Arpae al PGFC/2018/3414;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 36143 del 23/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/6352, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la pratica in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del TCA Dott. F. Lelli, si esprime favorevole con le seguenti prescrizioni:*

- il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale: Rapporto Istruttorio acquisito in data 12/04/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 64149 del 19/07/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/11587, corredato da apposita planimetria di riferimento, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute negli Atti comunali sopra richiamati sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale CAPACCI MARA** che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: *“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”*;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale CAPACCI MARA** (P.IVA 04296270400) con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Ferrarin n. 16, **per l'insediamento adibito a lavorazione di prodotti agricoli sito in Comune di Forlì, Via Bianco da Durazzo**.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico:
 - *il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.*
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010 da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di produzione e lavorazione di prodotti agricoli, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- Le acque reflue provenienti dalla lavorazione (lavaggio prodotti agricoli e ambienti di lavoro), prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in vasca di sedimentazione di 1,8 mc;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui provenienti dalla lavorazione (vasca di sedimentazione) pur non rientrando fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, risultano comunque adeguati in relazione alla qualità del refluo da trattare (accumulo di sostanze solide nello scarico);
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche sopracitate recapitano nel corpo recettore in un unico punto di scarico unitamente alle acque reflue domestiche;
- Il pozzetto fiscale di campionamento, così come identificato nella Tavola 2 denominata "Fognatura e Laminazione" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, acquisita in data 28/02/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/3414, deve intendersi quello posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 07/09/2017, acquisito al Prot. Arpae n. PGFC/2017/13236, nell'ambito dell'istruttoria di analoga autorizzazione allo scarico ricompresa in AUA inserita in P.U. presentato presso il SUAP del Comune di Forlì in data 30/06/2017 Prot. Com.le n. 56233, 56237, 56240, poi conclusosi con atto di diniego n. 2812 del 19/12/2017, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Scheda tecnica del sistema di trattamento installato, acquisite agli atti in data 28/02/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/3414;
- Tavola 2 denominata "Fognatura e Laminazione" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, datata 02/2018, in scala 1:200, a firma del Geom. Primaio Flavio, acquisita agli atti in data 28/02/2018 al al Prot. Arpae n. PGFC/2018/3414 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Bianco da Durazzo – Loc. Villa Selva - Forlì
Destinazione dell'insediamento	Produzione e lavorazione di prodotti agricoli
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di sedimentazione di 1,8 mc
Ubicazione pozzetto fiscale di	Immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima

campionamento	della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale così come identificato nella Tavola 2 denominata "Fognature e Laminazione" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, acquisita in data 28/02/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/3414, è da intendersi quello posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) I materiali sedimentati, derivanti dalla vasca di sedimentazione, dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nella vasca che diminuisca il volume di sedimentazione.
- 4) I materiali sedimentati potranno essere reimmessi nei fondi agricoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 comma 1) lettera f) del D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e s.m.i..
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 56237 del 03.07.2017, e visti i P.G. 56233 – 56240 del 03.07.2017, presentata dalla Sig.ra Capacci Mara in qualità di Titolare della Ditta CAPACCI MARA tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sito in Via Bianco da Durazzo (foglio 186 particelle 22 – 86 – 87 – 164 – 167- 168- 233) ed individuati negli atti presentati;
- Atteso che con Atto del Comune di Forlì n° 114 del 06.10.2017 acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 84035 del 06.10.2017 è stato autorizzato lo scarico di cui alla richiesta AUA sopraccitata;
- Atteso che con DETERMINAZIONE N. 2812 del 19/12/2017 acquisita al P.G. 110159 del 29.12.2017 il Comune di Forlì determina la conclusione negativa del procedimento di cui ai P.G. 56237 – 56233 – 56240 per dissenso espresso dal Servizio Edilizia del Comune di Forlì ;
- Vista la **nuova richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, **acquisita al P.G. 8107 del 30.01.2018**, e visti i P.G. 8101 – 8111 del 30.01.2018, presentata dalla Sig.ra Capacci Mara in qualità di Titolare della Ditta CAPACCI MARA tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui sopra ed individuati negli atti presentati;
- Vista la mail del tecnico incaricato PRIMAIO Geom. Flavio acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 54502 del 19.06.2018 con cui dichiara che : *In riferimento alla pratica CAPACCI Mara, relativa ai P.G. 8101 - 8107 - 8111/18 per quanto concerne gli scarichi delle acque reflue, DICHIARO, che la natura qualiquantitativa ed il dimensionamento ed il trattamento non sono modificati rispetto alla precedente istruttoria di cui ai P.G. 56233 - 56237 - 56240/17. Si segnala che la planimetria corretta è allegata all'integrazione P.G. 18023/18;*
- Ritenuto pertanto con riferimento alla richiesta AUA del 30.01.2018 di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico facendo salva l'istruttoria di cui all'atto del Comune di Forlì n°114 del 06.10.2017 P.G. 84035/17
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'intero procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Capacci Mara
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Bianco da Durazzo foglio 186 particelle 22 – 86 – 87 – 164 – 167- 168- 233
- Destinazione dell'insediamento:	servizi igienici dell'azienda
- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento	2 a.e..

- Recettore dello scarico:	Fosso stradale via Bianco da Durazzo.
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	pozzetto sgrassatore da 303 L fossa imhoff da 3 abitanti equivalenti filtro batterico anaerobico da mc 1,8, (h 1.3 m)

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore devono essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. **Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto di ispezione terminale deve intendersi, così come indicato nella planimetria allegata all'istanza, quello posto immediatamente a valle del filtro batterico anaerobico. Lo scarico in uscita dal citato pozzetto dovrà inoltre immettersi a valle del pozzetto di ispezione terminale dello scarico dei reflui derivanti dalla lavorazione. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nei fossi recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
9. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
10. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
11. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
13. **Sono ammessi unicamente scarichi domestici provenienti dai servizi igienici.**

14. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in corpo idrico superficiale, immissione in fosso stradale ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.
15. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.